



ALLEGATO __B__

ARTICOLATO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi della gestione forestale sostenibile promuove, al fine di un armonico sviluppo socio - economico e di migliori condizioni di vita e sicurezza della collettività:
 - a) la difesa idrogeologica, la conservazione del suolo e il recupero dei suoli depauperati e degradati;
 - b) la funzionalità degli ecosistemi forestali;
 - c) la conservazione della biodiversità;
 - d) la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio;
 - e) il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo – pastorale;
 - f) la produzione legnosa anche in relazione al ciclo globale del carbonio.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione opera nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità, di sviluppo sostenibile e protezione delle foreste.

Art. 2

(Cooperazione nazionale e internazionale)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione, in conformità e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con altre Regioni italiane e con Regioni e Stati esteri.

Art. 3

(Interventi su terreni di proprietà regionale)

1. Nei terreni di proprietà della Regione gestiti direttamente dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura istituita con legge 5 settembre 1997, n. 35 *“Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-*

alimentare <Veneto Agricoltura>”, gli interventi di difesa idrogeologica, di gestione forestale, di miglioramento e incremento del patrimonio silvo-pastorale sono attuati dalla medesima Azienda.

Art. 4**(Definizione di bosco)**

1. Ai fini della presente legge i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Si definiscono bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale che abbiano estensione non inferiore a 2000 mq, larghezza media non inferiore a 20 m e copertura arborea non inferiore al 30 per cento.
3. Sono considerati bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento; le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea associata o meno a quella arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, di mutamenti di destinazione colturale non autorizzati, di avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali e incendi; le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco;
 - b) le tartufaie controllate di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 *“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartuffi”*, i castagneti da frutto, le mughete, i corileti, le alnete di ontano verde, gli arbusteti costieri, la pseudomacchia, i saliceti a portamento arboreo e le altre formazioni riparie.
4. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica ai fini della individuazione dei terreni coperti da boschi ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo. 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.
5. Non sono considerati bosco:
 - a) le coltivazioni di alberi di natale, i vivai, i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le aree verdi attrezzate, i filari di piante, le alberature stradali, gli impianti di frutticoltura, l'arboricoltura da legno e gli altri impianti, realizzati su terreni precedentemente non boscati gestiti con turno inferiore a 20 anni o di ampiezza inferiore ai 5000 mq nel caso di impianti realizzati con il sostegno comunitario;
 - b) i terreni catastalmente censiti come aree non boscate nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da meno di 15 anni o sia presente vegetazione forestale di altezza inferiore ai 5 m; l'applicazione dei suddetti parametri viene definita, in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo, nell'ambito delle disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41;
 - c) le formazioni arboree che compromettono la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua .
6. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione, in terreni non boscati, di alberi forestali, finalizzata alla produzione di legno di qualità o di quantità e di biomassa per fini energetici. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale indipendentemente dalla sua durata.
7. Ai fini della presente legge, sono considerati boschi di particolare interesse le specifiche superfici boscate, di origine naturale o antropica, che, per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni

storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse e richiedano una loro speciale conservazione.

Art. 5

(Definizione di taglio colturale)

1. Si intendono tagli colturali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del D.Lgs. 42 del 2004, anche se eseguiti in difformità alle relative modalità tecniche di attuazione definite dalle norme di pianificazione e gestione forestale:
 - a) i tagli di coltivazione dei boschi che non comportano riduzione di superficie boscata;
 - b) i tagli a raso finalizzati alla rinnovazione naturale e al ripristino di habitat naturali, eseguiti anche in assenza di previsioni pianificatorie, di superficie inferiore ai 5.000 m²;
 - c) gli altri tipi di tagli a raso previsti dalle norme di pianificazione e gestione forestale redatte secondo i criteri della gestione forestale sostenibile;
 - d) i tagli fitosanitari e quelli atti ad assicurare l'efficienza e la sicurezza delle infrastrutture e dei manufatti e l'eliminazione di rischi per la pubblica incolumità;
 - e) i tagli connessi al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco o da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico.
2. Per selvicoltura sistemica si intende la coltivazione e l'uso del bosco al fine di conseguire le seguenti finalità:
 - a) il mantenimento del sistema bosco in equilibrio con l'ambiente;
 - b) la conservazione e l'aumento della biodiversità e, più in generale, della complessità del sistema;
 - c) la congruenza dell'attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco interagisce.

Art. 6

(Ulteriori definizioni)

1. Per lavori e movimenti terra in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico si intendono tutti quegli interventi che comportano modifiche all'assetto dei suoli e dei terreni, compreso il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.
2. Per riduzione di superficie boscata si intende ogni intervento finalizzato a una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale mediante eliminazione permanente della vegetazione arborea associata o meno a quella arbustiva compresa la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura a prescindere che il territorio sia sottoposto o meno a vincolo idrogeologico.

3. Per sostituzione di specie nei boschi si intendono gli interventi finalizzati alla modificazione della composizione originaria del bosco.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, per sistemazioni idraulico-forestali si intendono gli interventi e le opere finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi.
5. Ai fini della presente legge costituisce pronto intervento l'esecuzione di straordinari e indifferibili lavori con i quali si provvede in modo puntuale e localizzato al superamento di un rischio incombente per la pubblica incolumità.
6. Per viabilità forestale si intendono le vie di penetrazione anche con fondo stabilizzato all'interno delle aree forestali destinate al servizio e tutela dei patrimoni silvo-pastorali nonché al collegamento di questi con la rete viaria pubblica.
7. Per pascoli montani si intendono quei terreni, rivestiti da cotico erboso, anche parzialmente arborati o cespugliati, riservati alla produzione foraggera direttamente utilizzata dal bestiame.
8. Ai fini della presente legge sono considerati territori di pianura quelli posti ad una quota non superiore ai 100 metri sul livello del mare.

Art. 7

(Pianificazione delle attività forestali)

1. La Giunta regionale definisce le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale attraverso il processo di programmazione regionale così articolato:
 - a) Il Programma Forestale regionale con valenza pluriennale, elaborato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" e dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000 n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", approvato dalla Giunta Regionale previo parere della competente Commissione consiliare;
 - b) I Piani di intervento per la difesa idrogeologica, la pianificazione e gestione forestale e per la previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi approvati dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità per lo svolgimento del ciclo della programmazione e definisce gli obiettivi e gli strumenti per il raggiungimento dei risultati programmati, nonché gli aspetti amministrativi e normativi comprese le direttive e norme di pianificazione e gestione forestale.

TITOLO II
FUNZIONE PROTETTIVA E DI DIFESA IDROGEOLOGICA

Art. 8

(Vincolo idrogeologico)

1. Il vincolo idrogeologico è finalizzato a garantire la protezione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione dal rischio di subire fenomeni erosivi, perdita di stabilità o turbamento del regime delle acque.
2. Le funzioni in materia di vincolo idrogeologico, sono esercitate dalla Giunta regionale.
3. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico sono soggetti alle disposizioni di cui al presente titolo la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, i lavori finalizzati al mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati o alla loro trasformazione da terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nonché ogni altro movimento terra.
4. La Giunta regionale, ai sensi del titolo I del regio decreto. 30 dicembre 1923, n. 3267 *“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”* e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 *“Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”*, stabilisce con proprio provvedimento le procedure amministrative relative alla determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici, alla determinazione dei boschi di protezione che per la loro particolare ubicazione e caratteristiche assolvono alle funzioni di difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, nonché alla esecuzione di interventi, lavori e movimenti terra nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
5. La gestione dei boschi di cui al comma precedente dovrà garantire che il soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni di tutela per cui sono stati vincolati.

Art. 9

(Interventi nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico)

1. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco in altra qualità di coltura sono rilasciate nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla riduzione di superficie forestale di cui all'articolo 13.
2. Per l'esecuzione di lavori e movimenti terra in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, gli interessati devono presentare idonea documentazione, con indicazione delle modalità di esecuzione dell'attività, alla struttura regionale competente in materia forestale oppure, nel caso di realizzazione di iniziative edilizie e infrastrutture connesse, al Comune territorialmente competente.
3. La struttura regionale competente in materia forestale o il Comune, entro il termine di 60 giorni dalla dichiarazione, può prescrivere eventuali modalità esecutive al fine di evitare danni di natura idrogeologica al territorio. Trascorso tale termine i lavori e movimenti terra potranno essere eseguiti con le modalità dichiarate.

4. Qualora gli interventi progettati risultino incompatibili con il vincolo idrogeologico la struttura regionale competente in materia forestale o il Comune, ne vieta l'esecuzione.
5. A garanzia della buona esecuzione degli interventi può essere richiesta agli interessati la costituzione di un deposito cauzionale
6. Sono fatte salve le funzioni in materia forestale attribuite agli Enti Parco dalle rispettive leggi istitutive.
7. L'approvazione da parte della struttura regionale competente in materia forestale dei progetti relativi all'esecuzione e manutenzione delle opere e degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, dei lavori di pronto intervento, delle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonché della progettazione e dell'esecuzione da parte della stessa di opere su delega di Enti pubblici, tiene luogo della presa d'atto in materia di vincolo idrogeologico.

Art. 10

(Sistemazioni idraulico forestali)

1. Le sistemazioni idraulico forestali si attuano mediante interventi di consolidamento di versanti in frana, di difesa del territorio dalla caduta di valanghe, di ripristino e di regolazione delle normali sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, di riqualificazione ambientale e forestale, di difesa delle coste, ricorrendo prioritariamente a tecniche sistematorie ispirate ai principi dell'ingegneria naturalistica.
2. La Giunta regionale provvede direttamente, con oneri a carico del bilancio regionale alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere di cui al comma 1, anche a favore di altri Enti previa sottoscrizione di apposita convenzione che ne disciplini modalità di esecuzione e di ripartizione degli oneri.
4. Alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, di norma, operando in economia ai sensi dell'articolo 66 del R.D. n. 1126 del 1926.
5. Rientrano negli interventi di cui al presente articolo anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere sistematorie nonché l'acquisto di mezzi e attrezzature per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.
6. Per natura, caratteristiche e finalità gli interventi previsti dal presente articolo sono considerati urgenti e indifferibili, necessari alla conservazione della stabilità idrogeologica del territorio, alla conservazione del paesaggio, nonché alla gestione, con finalità di conservazione, dei Siti della Rete Ecologica di Natura 2000 di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE e pertanto non necessitano di valutazione di incidenza ambientale.
7. Gli interventi previsti dal presente articolo in quanto rientranti tra le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 149 del D.Lgs. n. 42 del 2004 non sono soggetti all'autorizzazione prescritta dagli articoli 146, 147 e 159 del medesimo decreto.

Art. 11

(Lavori di pronto intervento)

1. I lavori di pronto intervento di cui al comma 5 dell'articolo 6 sono finalizzati a:
 - a) conservare e ripristinare l'efficienza di opere di sistemazione idraulico-forestale compromesse da straordinari eventi meteo-climatici;
 - b) fronteggiare dissesti suscettibili di rapida e pericolosa evoluzione;
 - c) ripristinare la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua compromessa da fenomeni di trasporto solido ovvero da cedimenti spondali.
2. La struttura regionale competente in materia forestale dispone l'esecuzione dei lavori di pronto intervento.

Art. 12

(Sostituzione di specie e conversione dei boschi)

1. Per gli interventi finalizzati alla sostituzione delle specie legnose dei boschi e per gli interventi di sradicamento di piante ed estirpazione delle ceppaie è richiesta la preventiva autorizzazione regionale.
2. Di norma la conversione di fustaie in cedui è vietata. La struttura regionale competente in materia forestale può autorizzare ai soli fini della difesa fitosanitaria, per altri motivi di rilevante interesse pubblico o qualora sussistano ancora condizioni di autoperpetuazione agamica del bosco:
 - a) la conversione di fustaie in cedui;
 - b) la ceduazione di soprassuoli transitori provenienti da boschi cedui che hanno oltrepassato il doppio del turno consuetudinario;
 - c) la ceduazione di soprassuoli transitori provenienti da interventi di avviamento a fustaia di boschi cedui;
 - d) la conversione dei cedui composti in cedui semplici o semplici matricinati.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo può essere richiesto un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori.

Art. 13

(Riduzione di superficie forestale e rimboschimento compensativo)

1. I boschi come definiti all'articolo 4 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi, quali in particolare:
 - a) la protezione del suolo e la regimazione delle acque;
 - b) la produzione legnosa;
 - c) le funzioni paesaggistiche e turistico-ricreative;

9. La Giunta regionale disciplina le procedure amministrative per l'applicazione del presente articolo, le modalità di compensazione, i costi medi del miglioramento colturale e le modalità di gestione del fondo di cui al comma 3, e stabilisce idonee forme di garanzia per la buona esecuzione di lavori e delle misure compensative .

TITOLO III

LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE FORESTALE

Art. 14

(Pianificazione forestale)

1. La pianificazione e la gestione forestale sono ispirate alla gestione forestale sostenibile ed alla tutela e incremento della biodiversità e della produttività dei boschi e territori contermini.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la pianificazione forestale dei beni silvopastorali è articolata su due livelli; il primo relativo alla redazione dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, il secondo di natura operativa concernente la redazione dei Piani aziendali di riassetto forestale.
3. La Giunta regionale cura l'elaborazione dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale.
4. Al fine di incrementare la produttività dei boschi le proprietà silvo-pastorali di estensione superiore ai 100 ha sono gestite in conformità ad un piano aziendale di riassetto forestale fatti salvi i soprassuoli di scarsa produttività.
5. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dei piani aziendali di riassetto forestale.
6. La percentuale contributiva di cui al comma 5 è ridotta in funzione dello stato di revisione del piano e del grado di applicazione del piano scaduto.
7. La struttura regionale competente in materia forestale approva e rende esecutivi i piani di cui al comma 2 vigilando-sulla loro esatta applicazione.
8. La pianificazione e gestione forestale nonché i relativi piani, programmi e progetti sono attività connesse e necessarie alla gestione, con finalità di conservazione, dei Siti della Rete Ecologica di Natura 2000 di cui alla della Direttiva Habitat 92/43/CEE e pertanto non necessitano di valutazione di incidenza ambientale.
9. La pianificazione e gestione forestale nonché i relativi piani e programmi sono esclusi dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*".
10. Gli strumenti di pianificazione forestale sono elaborati in coerenza con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e rappresentano i piani di settore in materia forestale per la pianificazione sovraordinata.
11. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti degli strumenti di pianificazione forestale di cui al presente articolo.

Art. 15

(La gestione forestale sostenibile)

1. La gestione forestale sostenibile si attua attraverso l'applicazione della selvicoltura sistemica come definita all'articolo 5.
2. Le attività di gestione forestale rappresentano fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di controllo sul territorio, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali, nonché di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata.
3. La gestione dei boschi è subordinata alla preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia forestale ed avviene sulla base di un progetto di riqualificazione forestale e ambientale, redatto da un tecnico qualificato.
4. Gli interventi di cui al comma 3 possono essere eseguiti solo da imprese iscritte all'elenco di cui all' articolo 23 fatti salvi quelli eseguiti direttamente delle Amministrazioni pubbliche.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 non è richiesta nei seguenti casi per i quali è sufficiente la presentazione di una dichiarazione di taglio:
 - a) le utilizzazioni inferiori ai 100 m³ lordi di legname nelle fustaie e di superfici inferiori ai 2,5 ha nei boschi cedui;
 - b) i tagli di cui all'articolo 5, comma 1 lettera d);
 - c) l'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari dei boschi, la potatura delle piante, la gestione degli schianti e tutte le altre attività non pienamente riconducibili ai tagli di coltivazione dei boschi.
6. La struttura regionale competente in materia forestale entro il termine di 60 giorni dalla dichiarazione di taglio di cui al comma 5, può prescrivere eventuali modalità esecutive. Trascorso tale termine gli interventi potranno essere eseguiti con le modalità dichiarate.
7. La Giunta regionale può concedere un contributo nella misura massima del 50 per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale, elevabile al 75 per cento nei casi in cui il patrimonio oggetto di pianificazione sia gestito con forme associative di cui all'articolo 17.
8. La Giunta regionale predispose lo schema di convenzione per l'esecuzione delle attività di gestione forestale degli Enti pubblici.
9. A garanzia della buona esecuzione degli interventi selvicolturali può essere richiesto un deposito cauzionale nei termini definiti dalla Giunta regionale.

Art. 16

(Servizi informativi, cartografia e inventario forestale, ricerca e sperimentazione)

1. Per conseguire gli obiettivi della presente legge la Giunta regionale promuove e attua le attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale nonché l'elaborazione delle statistiche, delle cartografie, degli inventari

forestali, del catasto delle opere di difesa idrogeologica e degli strumenti di pianificazione forestale innovativi.

2. La Giunta regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, può affidare, attraverso apposite convenzioni, alla Azienda regionale Veneto Agricoltura, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, 32 *"Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (arpav)"*, agli Enti di ricerca, agli Istituti di sperimentazione e ad altri Organismi scientifici, l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza e all'innovazione nel settore forestale, all'esercizio delle attività forestali nella filiera foresta-legno e nel settore degli impianti di produzioni legnose.
3. La Giunta regionale favorisce la costituzione di una rete permanente di monitoraggio delle risorse forestali, anche per fini sperimentali, individuando specifiche stazioni all'interno delle proprietà forestali.
4. La Giunta regionale, al fine di qualificare i tecnici, gli operatori e le maestranze del settore forestale promuove e attua la formazione professionale dei medesimi.

Art. 17

(Forme sostitutive di gestione del patrimonio forestale)

1. La Giunta regionale promuove iniziative per la gestione associata dei boschi attuata mediante la concessione in gestione del patrimonio forestale pubblico e privato.
2. La gestione dei patrimoni forestali può essere affidata a soggetti privati o pubblici, compresi quelli di cui all'articolo 23 o loro associazioni, previa stipula di apposita convenzione il cui schema è predisposto dalla Giunta regionale.

Art. 18

(Amministrazione del patrimonio forestale pubblico)

1. I Comuni e gli Enti pubblici destinano, per l'esecuzione degli interventi di miglioramento dei boschi, almeno il 10 per cento dei ricavi di tutte le attività connesse con la gestione dei beni forestali di proprietà, ivi compresi gli introiti derivanti dalle attività forestali e zootecniche ed i fondi derivanti da danni o penalità, che venissero accertati in relazione alle attività silvopastorali.
2. Tali somme devono essere iscritte nel bilancio di previsione dell'Ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato. L'Ente proprietario deve procedere all'accantonamento anche se la gestione è svolta da soggetti diversi dallo stesso. Nel caso delle foreste demaniali di proprietà della Regione, è cura dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura procedere all'accantonamento.

3. Nel caso di attività realizzate in assenza del piano di gestione forestale di cui all'articolo 14, l'Ente gestore deve accantonare almeno il 20 per cento dei ricavi della gestione dei beni forestali di proprietà, secondo le modalità indicate al comma 2, per finanziare prioritariamente la redazione dei piani stessi.
4. Gli Enti proprietari possono delegare alla Regione, che vi provvede per mezzo della struttura competente in materia forestale, l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 19

(Patrimonio silvopastorale collettivo)

1. Il patrimonio silvopastorale collettivo comprende i boschi e i pascoli appartenenti ai demani civici posseduti dai Comuni o dalle Amministrazioni separate dei beni civici, nonché i boschi e i pascoli appartenenti al patrimonio regoliero.
2. Il Comuni, le Amministrazioni separate dei beni civici e le Regole partecipano, anche sotto il profilo produttivo e di tutela ambientale, al raggiungimento delle finalità stabilite dalla presente legge, secondo le disposizioni della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "*Norme in materia di usi civici*" e della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 "*Riordino delle Regole*".

Art. 20

(Miglioramento dei boschi esistenti)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per il miglioramento dei boschi esistenti.
2. Nei boschi migliorati ai sensi del presente articolo le operazioni di governo e di trattamento devono essere compiute in conformità al piano di coltura elaborato nell'ambito di uno specifico progetto di riqualificazione forestale e ambientale approvato dalla struttura forestale regionale competente in materia forestale.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere a totale carico del bilancio regionale il miglioramento dei boschi degradati da fenomeni fitopatologici, da cause abiotiche, da incendi o in conseguenza del loro abbandono selvicolturale, nonché gli interventi di conservazione e valorizzazione dei boschi di particolare interesse.

TITOLO IV
GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

Art. 21

(Certificazione forestale)

1. La Giunta regionale incentiva l'implementazione e il mantenimento di sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno, dei prodotti secondari del bosco e di quelli da esso derivati, e promuove l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità del legname.
2. La Giunta regionale promuove la certificazione della gestione forestale sostenibile ed eroga finanziamenti per la certificazione delle relative catene di custodia e della qualità del legname nell'ambito delle azioni finanziabili con le risorse recate dal Fondo forestale regionale di cui all'articolo 24.

Art. 22

(Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale)

1. La Giunta regionale promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e arbustive di provenienza certificata.
2. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, la Giunta regionale promuove, il miglioramento dei popolamenti vegetali iscritti nei registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico.

TITOLO V
FUNZIONE PRODUTTIVA

Art. 23

(Elenco delle imprese forestali e ditte boschive)

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese operanti nel settore forestale e di qualificarne la professionalità, è istituito, presso la Giunta regionale l'elenco delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, provvede a disciplinare la tenuta dell'elenco.

Art. 24

(Fondo forestale regionale)

1. Al fine di promuovere l'ammodernamento dell'organizzazione aziendale, delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle aziende forestali, delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti l'attività di coltivazione e utilizzazione dei boschi nonché di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti boschivi è istituito presso la " Veneto Sviluppo" S.p.a., che lo gestisce, un fondo, per l'erogazione dei contributi in conto capitale e di finanziamenti agevolati, denominato Fondo forestale regionale.

Art. 25

(Viabilità forestale e vie aree di esbosco)

1. La Giunta regionale promuove la realizzazione e la manutenzione della viabilità forestale, dei piazzali di raccolta, stoccaggio e vendita del legname e delle teleferiche fisse, nell'ambito degli strumenti di pianificazione forestale, al fine di conseguire una razionale gestione del territorio silvo-pastorale.
2. Per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta regionale concede contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Ai fini della presente legge la viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti dalla Giunta regionale, è classificata in:
 - a) viabilità forestale principale, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
 - b) viabilità forestale secondaria, caratterizzata da opere temporanee a fondo naturale;
 - c) accessi temporanei al bosco tramite sentieri o altre vie.
4. L'installazione e l'esercizio degli impianti temporanei di gru a cavo e di fili a sbalzo e la realizzazione delle opere di cui alle lettere b) e c) del comma 3 connesse alla gestione forestale sono autorizzate dalla struttura forestale regionale competente ai fini del vincolo idrogeologico anche nell'ambito della approvazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale; sono fatte salve le autorizzazioni in materia paesaggistica ove necessarie.
5. Per le vie aeree di esbosco sono comunque fatti salvi gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo e la pubblica incolumità.

Art. 26

(Mercato del legno e Osservatorio regionale dei crediti di carbonio)

1. La Giunta regionale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio regionale dei mercati volontari del carbonio e ne regola le modalità di funzionamento.
2. La Giunta regionale per favorire la fissazione del carbonio nelle foreste pianificate riservate all'invecchiamento e al conseguente accumulo di massa legnosa riconosce un rimborso economico *una tantum* per ettaro di superficie boscata preservata al taglio per almeno i successivi 30 anni.
3. La Regione promuove lo sviluppo e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno mediante la realizzazione di piantagioni e di cure colturali ai boschi degradati per la produzione di biomassa legnosa anche ai sensi della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "*Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici*".
4. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere a totale carico del bilancio regionale la costituzione di boschi per la riduzione di gas serra anche nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito degli accordi di collaborazione internazionale di cui all'articolo 2.

Art. 27

(Acquisti verdi della pubblica amministrazione)

1. La Regione promuove la diffusione degli acquisti verdi presso le pubbliche amministrazioni. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a prevedere idonee forme di incentivazione per le pubbliche amministrazioni che privilegiano l'uso di prodotti che hanno origine da legname proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e certificate secondo i principali standard internazionali.

Art. 28

(Incentivi per la valorizzazione delle risorse boschive)

1. Al fine di favorire la regolare gestione dei boschi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno delle spese di taglio, l'allestimento e l'esbosco di legname proveniente da boschi pianificati nonché per l'allontanamento delle piante danneggiate da eventi biotici o abiotici.
2. Il contributo è concesso, sulla base della massa al taglio, in funzione delle condizioni di disagio connesse alla viabilità, alla geomorfologia e al tipo di selvicoltura applicata.
3. Tale contributo è raddoppiato laddove vengono impiegati sistemi d'esbosco a basso impatto ambientale.

Art. 29

(Gestione dei castagneti da frutto)

1. La Regione riconosce il ruolo svolto dai castagneti da frutto per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per la qualità del paesaggio e per l'economia rurale e forestale.
2. La Giunta regionale promuove la valorizzazione dei prodotti del castagno sul mercato e le iniziative finalizzate all'ecocertificazione dei relativi cicli produttivi. Il ripristino dei castagneti da frutto degradati è effettuato secondo un progetto di riqualificazione forestale e ambientale approvato dalla struttura regionale competente in materia forestale.
3. Gli interventi di cui al comma 2 rientrano tra quelli di cui all'articolo 20.

TITOLO VI

FUNZIONE AMBIENTALE E NATURALISTICA

Art. 30

(Boschi di particolare interesse)

1. La Regione promuove l'individuazione e la tutela dei boschi di particolare interesse, e a tal fine la Giunta regionale ne cura l'inventario e definisce nell'ambito delle norme di pianificazione e gestione forestale idonee misure di conservazione e valorizzazione.
2. Gli interventi di conservazione e valorizzazione dei boschi di particolare interesse rientrano tra quelli di cui all'articolo 20.

Art. 31

(Forme di tutela nelle aree protette)

1. Nella aree protette di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "*Nuove norme per la istruzione dei parchi e riserve naturali regionali*", e nei siti della Rete Natura 2000 le misure di conservazione di natura forestale come individuate all'interno dei piani di cui all'articolo 14, si conformano alle disposizione degli specifici piani di gestione.

Art. 34

(Norme comuni a tutti gli imboschimenti)

1. I proprietari o i gestori di terreni imboschiti ai sensi dell'articolo 33 o dei boschi comunque costituiti, devono compiere le operazioni di impianto, di governo e di trattamento in conformità al piano di coltura elaborato nell'ambito di uno specifico progetto di riqualificazione forestale e ambientale approvato dalla struttura regionale competente in materia forestale.

TITOLO VII

PREVENZIONE E LOTTA AI PROCESSI DI DEGRADO DEI BOSCHI

Art. 35

(Difesa dagli incendi boschivi)

1. Ai fini della presente legge la Giunta regionale concorre alla protezione dagli incendi boschivi attraverso le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva attuate sulla base degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 7.
2. Il coordinamento, sul territorio regionale, della difesa dagli incendi boschivi spetta alla struttura regionale competente in materia forestale.
3. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nell'esercizio delle funzioni concernenti la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, la Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge n. 353 del 2000, si avvale del proprio personale tecnico, di maestranze forestali specializzate, delle Organizzazioni di Volontariato espressamente convenzionate per l'attività antincendio boschivo.
4. Per le attività di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di foreste, è autorizzata a dotarsi di adeguati mezzi, attrezzature e relative strutture logistiche.
5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese di organizzazione e funzionamento delle Organizzazioni di Volontariato espressamente convenzionate per l'attività antincendio boschivo.
6. Ai sensi dell'articolo 149 del D.Lgs. 42 del 2004 gli interventi di previsione e prevenzione degli incendi boschivi non sono soggetti all'autorizzazione prescritta dagli articoli 146, 147 e 159 del medesimo decreto.
7. E' vietata l'accensione del fuoco nei boschi o a una distanza inferiore ai 100 m dai medesimi salvo i casi espressamente previsti dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 7 previa dichiarazione da inoltrare alla struttura forestale regionale competente in materia forestale.

Art. 36

(Difesa fitopatologica e danni da cause abiotiche)

1. La Giunta regionale promuove la difesa fitosanitaria delle aree boscate, assumendo, a totale carico del bilancio regionale, la spesa relativa agli interventi di monitoraggio e prevenzione.
2. Ai proprietari ed ai gestori di boschi, colpiti fattori biotici ed abiotici è fatto obbligo di dichiarare alla struttura regionale competente il verificarsi di fenomeni fitopatologici o danni da cause abiotiche.
3. Quando in seguito all'insorgenza di fenomeni fitopatologici o danni da cause abiotiche si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco, il proprietario o possessore dello stesso è tenuto ad eseguire gli interventi di ripristino e miglioramento dei boschi degradati nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla struttura regionale competente in materia forestale.

TITOLO VIII

FUNZIONE PAESAGGISTICA, TURISTICA E CULTURALE

Art. 37

(Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale)

1. La Regione incentiva gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate e le attività connesse alla didattica forestale e ambientale.
2. La Giunta regionale promuove e attua iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco.

Art. 38

(Tutela dell'ambiente rurale)

1. La Giunta regionale nell'ambito delle norme di pianificazione e gestione forestale, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conservare e migliorare l'ambiente rurale, i boschi, i prati e i pascoli assicurando l'assetto equilibrato dell'ecosistema e del paesaggio.
2. I pascoli montani degli Enti pubblici devono essere utilizzati in conformità ad un apposito disciplinare tecnico – economico.
3. Spetta alla Giunta regionale stabilire il carico massimo di bestiame e il periodo di monticazione dei pascoli degli Enti pubblici.

4. I proprietari di pascoli montani, oltre a gestire razionalmente i medesimi sono tenuti ad attuare gli interventi necessari volti a conservare e migliorare la produzione foraggera, per prevenire la degradazione del cotico.
5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile necessaria per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture al servizio dei pascoli.
6. Al fine di prevenire fenomeni di degrado del bosco e situazioni di pregiudizio per l'evoluzione del soprassuolo arboreo il pascolo in foresta è vietato in tutti i casi definiti dalle norme di pianificazione forestale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39

(Atto di convenzione forestale)

1. Gli interventi forestali previsti dalla presente legge possono essere eseguiti dalla struttura regionale competente in materia forestale previa sottoscrizione di apposita convenzione, il cui schema viene predisposto dalla Giunta regionale, da parte del proprietario o possessore, fatti salvi i casi in cui si proceda all'acquisizione o all'espropriazione dei terreni interessati
2. Nel caso di violazione delle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico, di riduzione di superficie forestale, di tagli colturali, di interventi di sostituzione di specie e di ripristino dei boschi degradati da eventi biotici o abiotici, l'Ente competente può ordinare ai trasgressori e agli obbligati in solido i lavori di ripristino, consolidamento o di adeguamento.
3. Qualora i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione alle ordinanze di ripristino nei termini prescritti, l'Ente competente provvede alla esecuzione dei lavori in danno degli inadempienti, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista in un apposito fondo regionale. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.
4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi 1 e 3, in caso di mancato consenso dei proprietari o possessori dei terreni su cui eseguire i lavori, si procede all'occupazione temporanea dei terreni anche con procedura d'urgenza.
5. Per l'occupazione temporanea finalizzata ad interventi di ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco e dei terreni interessati dai lavori di cui al comma 3 non è dovuta alcuna indennità.

Art. 40

(Vigilanza e sanzioni)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da euro 50,00 a euro 450,00 per la mancata dichiarazione di cui agli articoli 9, 15, 35 e 36;
 - b) da euro 100,00 a euro 900,00 per ogni 1.000 mq o frazione inferiore, nel caso di danni di natura idrogeologica, per l'esecuzione di movimenti terra di cui all'articolo 9 eseguiti sia in assenza di dichiarazione che in difformità alle prescrizioni impartite;
 - c) da euro 100,00 a euro 900,00 per le attività di cui agli articoli 12 e 15 eseguite in assenza di autorizzazione;
 - d) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per ogni 1.000 mq o frazione inferiore, nel caso di riduzione di superficie boscata di cui all'articolo 13 effettuata in assenza di autorizzazione o in caso di mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti;
 - e) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15;
 - f) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la ritardata rimozione o l'installazione, in assenza di autorizzazione, di impianti temporanei di gru a cavo e di fili a sbalzo di cui all'articolo 25;
 - g) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni soggetto arboreo non rilasciato in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
 - h) da euro 50,00 a euro 450,00 per ogni 1.000 mq o frazione inferiore per l'attività del pascolo in foresta eseguita in violazione del comma 6 dell'articolo 38;
 - i) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per ogni 1.000 mq o frazione di terreno interessato dalla mancata o parziale esecuzione dei lavori di cui al comma 2 dell'articolo 39.
- ~~2.~~ Il taglio delle piante che avrebbero dovuto rimanere a dotazione del bosco, ovvero i danni evitabili causati alla rinnovazione e alle piante comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o di quelle danneggiate, come determinato dalla Giunta regionale nell'ambito delle norme di pianificazione e gestione forestale
3. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate qualora la violazione avvenga all'interno delle aree protette di cui alla legge regionale n. 40 del 1984, o di quelle individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
4. Fatto salvo quanto disposto dalla legge n. 353 del 2000, la violazione delle disposizioni relative alla protezione dagli incendi boschivi riportate negli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 7 e delle prescrizioni impartite dalla struttura forestale regionale competente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 900,00.
5. La violazione delle prescrizioni contenute nelle norme di pianificazione e gestione forestale emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 e delle prescrizioni impartite dalla struttura regionale competente in

materia forestale comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00, fatto salvo l'obbligo del ripristino.

6. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 *"Modifiche al sistema penale"* e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 *"Disciplina e delega delle funzioni inerente all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"*.

Art. 41

(Norme di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, nell'ambito delle norme di pianificazione e gestione forestale, stabilisce le procedure amministrative e le modalità tecniche di attuazione della presente legge.
2. Le procedure amministrative e le norme di pianificazione e gestione forestale approvate dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge, sostituiscono le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale previste dagli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto n. 3267 del 1923, approvate con deliberazione consiliare n. 83 del 18 dicembre 1980 e modificate con deliberazioni consiliari n. 88 del 6 marzo 1986 e n. 51 del 23 ottobre 2003.

Art. 42

(Abrogazioni)

1. Sono e restano abrogate la legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 *"Legge forestale regionale"*, la legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 *"Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi"*, la legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 *"Norme per la realizzazione dei boschi nella pianura veneta"*, l'articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 *"Provvedimenti per il consolidamento e lo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani"*.
2. Ogni riferimento alla legge regionale n. 52 del 1978, è da intendersi, qualora compatibile, riferito alla presente legge.

Art. 43

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla pubblicazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 41 continuano a trovare applicazione le leggi regionali n. 1978, n. 52 , n. 6 del 1992, n. 13 del 2003, e l'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 1994.

Art. 44

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.570.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0094 "Prevenzione ed estinzione incendi boschivi e attivita' di tutela del territorio" del bilancio di previsione 2010.
2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 24.610.000,00 l'esercizio 2010, si fa fronte:
 - a) quanto a euro 20.000.000,00, con le risorse allocate nell'upb U0096 "Interventi di difesa idrogeologica nelle aree sottoposte a vincolo" del bilancio di previsione 2010;
 - b) quanto a euro 1.810.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0095 "Risorse forestali" del bilancio di previsione 2010;
 - c) quanto a euro 2.500.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0097 "Miglioramento fondiario ed ambientale" del bilancio di previsione 2010;
 - d) quanto a euro 300.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0099 "Prevenzione rischio incendi" del bilancio di previsione 2010.